



Comune di San Giorgio Bigarello

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 29/12/2025

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento	5
Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali	5
Art. 3 - Presupposto del canone unico patrimoniale	6
Art. 4 – Soggetto passivo	7
Art. 5 – Soggetto attivo e Funzionario Responsabile	7
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Art. 6 - Disposizioni di carattere generale	7
Art. 7 - Criteri per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti	8
Art. 8 – Tipologie di impianti pubblicitari	8
Art. 9 – Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari	10
Art. 10 – Rilascio dell’atto di autorizzazione	11
Art. 11 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	12
Art. 12 – Rinnovo, proroga e rinuncia	13
Art. 13 – Modifica, sospensione e revoca dell’autorizzazione	13
Art. 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	13
Art. 15 – Rimozione della pubblicità	14
Art. 16 – Esposizioni pubblicitarie abusive	14
Art. 17 - Divieti e limitazioni	14
Art. 18 – Criteri per la determinazione delle tariffe per le esposizioni pubblicitarie	15
Art. 19 – Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	15
Art. 20 – Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie	17
Art. 21 - Esenzioni dal canone per le esposizioni pubblicitarie	17
Art. 22 – Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	18
Art. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	19
Art. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	20
Art. 25 - Mezzi pubblicitari vari	20
Art. 26 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	20
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	21
Art. 28 – Tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni	22
Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni	22
Art. 30 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	23
Art. 31 - Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni	23
Art. 32 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni	23
Art. 33 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni	24
Art. 34 – Affissioni abusive	24

CAPO IV - OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	24
Art. 35 – Disposizioni di carattere generale	24
Art. 36 – Tipologie di occupazione	24
Art. 37 – Occupazioni abusive	25
Art. 38 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	25
Art. 39 – Rilascio dell'atto di concessione	27
Art. 40 – Obblighi del titolare dell'atto di concessione	28
Art. 41 – Subentro	29
Art. 42 – Rinnovo e proroga della concessione	29
Art. 43 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	29
Art. 44 – Decadenza ed estinzione della concessione	30
Art. 45 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	30
Art. 46 – Criteri per la determinazione delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico	31
Art. 47 – Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	32
Art. 48 – Pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico	32
Art. 49 – Esenzione per le occupazioni di suolo pubblico	33
Art. 50 - Riduzioni per le occupazioni di suolo pubblico	34
Art. 51 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	34
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI: ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI	35
Art. 52 - Accertamenti e sanzioni	35
Art. 53 - Sanzioni in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	36
Art. 54 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	36
Art. 55 - Autotutela	37
Art. 56 - Riscossione coattiva	37
Art. 57 – Rimborsi	37
CAPO VI – CANONE MERCATALE	39
Art. 58 – Oggetto	39
Art. 59 – Disposizioni generali	39
Art. 60 - Soggetto passivo	39
Art. 61 – Commercio su aree pubbliche	39
Art. 62 - Rilascio dell'autorizzazione	39
Art. 63 - Criteri per la determinazione della tariffa	40
Art. 64 - Determinazione delle tariffe annuali e giornalieri	40
Art. 65 - Determinazione del canone	40
Art. 66 - Modalità e termini per il pagamento del canone	41
Art. 67 – Accertamenti, autotutela e riscossione coattiva	41
Art. 68 - Sanzioni e indennità	42

Art. 69 – Rimborsi _____	42
Art. 70 – Norme di rinvio _____	42
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _____	42
Art. 71 – Regime transitorio e norme di rinvio _____	42
Art. 72 – Disposizioni finali _____	42

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii e del TUEL, D.lgs. n. 267/2000, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*canone unico*), nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone mercatale*), così come disciplinato dai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali previgenti che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: come definita al successivo articolo 3 c.1 lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è fatto divieto a chiunque di occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione o concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del canone unico patrimoniale

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.

285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 – Soggetto passivo

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 823 Legge n. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il pagamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile e salvo il diritto di regresso.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto all'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'Ente o al Concessionario la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Art. 5 – Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di San Giorgio Bigarello.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, può affidare, in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi del canone.
4. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 6 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone, di cui all'art.1 c. 819 lett. b) della Legge n. 160/2019, relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, effettuata mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero

all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. L'applicazione del canone di cui sopra esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, di cui all'art. 1 c. 819 lett. a) della Legge n. 160/2019. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la superficie eccedente è comunque soggetta al canone per l'occupazione.
6. I mezzi di diffusione pubblicitaria sono definiti e disciplinati nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari, ove esistente.

Art. 7 - Criteri per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti

1. Il Piano Generale degli Impianti deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.lgs. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96).
2. Il piano deve contenere:
 - a) l'individuazione delle tipologie dei mezzi di diffusione pubblicitaria e degli impianti per l'affissione pubblica e diretta;
 - b) l'individuazione del numero complessivo degli impianti da installarsi nel territorio comunale all'interno del centro abitato;
 - c) l'individuazione delle modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari e dei criteri per l'effettuazione della pubblicità.
3. Il piano prevede inoltre la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Art. 8 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. E' da considerarsi **targa** od **insegna di esercizio** l'esposizione contenente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
2. Si definisce **insegna pubblicitaria** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi

commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

3. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
4. Si definisce **pannello luminoso** qualsiasi insegna, pannello o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari.
5. Si definisce **cartello** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce **striscione, locandina o stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
10. Si considera **pubblicità su veicoli e natanti** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
11. Si considera **pubblicità con veicoli d'impresa** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
12. Si definisce **pubblicità varia** quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici.
13. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
14. Non sono contemplati quali mezzi pubblicitari, e ne è vietato l'utilizzo ai fini reclamistici, gli strumenti di pertinenza della segnaletica stradale con particolare riferimento al segnale nome-strada, ai segnali turistici e di territorio.

Art. 9 – Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono sempre soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare apposita istanza.
2. Le autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a un anno solare.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda su apposito modulo, disponibile sul portale dell'Ente, nella sezione "Sportello Telematico", da inviarsi esclusivamente in modalità telematica.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
5. La domanda di autorizzazione per le esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle medesime.
6. La domanda di autorizzazione per le esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle medesime.
7. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal presente articolo, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
8. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
9. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ove esistente.
10. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - d) nel caso di più contitolari, non rappresentati dall'Amministratore di condominio, l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo

- privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria;
- f) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- h) la ragione per la quale è richiesta;
- i) la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- j) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
11. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 12. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 13. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 14. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 15. Solo ed esclusivamente in caso di accertata mancata operatività della procedura telematica, le istanze potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente e a mezzo PEC.

Art. 10 – Rilascio dell'atto di autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni da eventuali altri uffici comunali interessati in relazione alla tipologia di richiesta, il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, procede con la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. Eventuali pareri o nullaosta di altri enti devono essere preventivamente allegati all'istanza e restano a carico del richiedente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per le esposizioni pubblicitarie permanenti e 30 giorni per le esposizioni pubblicitarie temporanee, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. In caso sia richiesto il nulla osta di un'altra amministrazione il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere con l'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la richiesta di autorizzazione viene archiviata e l'eventuale esposizione pubblicitaria accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica, e sono efficaci dalla data del rilascio.

L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato ed è necessaria per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una semplice comunicazione da presentare all'Ente, in caso di gestione diretta, o al Concessionario, in caso di affidamento a terzi, nei casi e nelle modalità stabilite dal presente Regolamento. La comunicazione e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto autorizzano l'esposizione pubblicitaria.

Art. 11 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere individuale e non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'atto autorizzatorio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con gli estremi dell'autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del

pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso.

5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo al rimborso del canone già versato.
6. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

Art. 12 – Rinnovo, proroga e rinuncia

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa presentazione di nuova domanda.
2. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
5. La rinuncia anticipata deve essere comunicata tramite atto scritto e a mezzo e-mail, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
6. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere non ricorrente, la rinuncia effettuata prima del termine non dà diritto al rimborso del canone già versato.
7. Per le esposizioni pubblicitarie di carattere ricorrente, la dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

Art. 13 – Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, se variato.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate a mezzo PEC ovvero con altre modalità telematiche idonee a garantirne la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto di quanto previsto nell'atto di autorizzazione e nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario ovvero diverso da quello previsto nell'atto autorizzatorio;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione da parte dell'ufficio competente;

- d) il mancato avvio del procedimento da parte del richiedente.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto.
- 3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
- 4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa;

Art. 15 – Rimozione della pubblicità

- 1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto, comprensivo di eventuali sostegni o supporti, e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
- 2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto unicamente il rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro compenso o indennità.
- 3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere integralmente la pubblicità e a ripristinare le condizioni preesistenti entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente

Art. 16 – Esposizioni pubblicitarie abusive

- 1. Ai sensi dell'art. 23 c. 13 bis D.lgs. 285/1992 (CDS), gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 17 - Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte della Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. È comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed

unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità che non corrisponda alle tipologie contenute nel presente regolamento. Per eventuali forme di pubblicità non previste, il Comune si riserva la facoltà di rilasciare eventuale autorizzazione in merito.
5. I messaggi pubblicitari contenuti nei mezzi per la loro diffusione, previsti dal presente regolamento, non devono:
 - a) contenere dichiarazioni o rappresentazioni che siano tali da indurre in errore i consumatori;
 - b) riportare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura;
 - c) contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
 - d) offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini;
 - e) offendere la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;
 - f) contenere denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.

Art. 18 – Criteri per la determinazione delle tariffe per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di San Giorgio Bigarello appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fra 10.001 abitanti e 30.000 abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di Euro 40,00 e giornaliera di Euro 0,70.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati, e i relativi coefficienti moltiplicatori, tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.
5. Ai sensi del comma 817 art. 1 L. 160/2019 le tariffe vengono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le tariffe e i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno di riferimento, si intendono prorogati automaticamente quelli in vigore nell'esercizio precedente.

Art. 19 – Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi in esso contenuti. Quando il messaggio non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale il mezzo pubblicitario è circoscritto.
2. La misura ordinaria del canone viene determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per la superficie così come determinata al comma 1, espressa in metri

quadrati.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata fino a 30 giorni, il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizione pubblicitaria di durata superiore a 30 giorni, si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.
7. Non si applica il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
8. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno.
9. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate per l'esposizione pubblicitaria.
10. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento è applicato a ciascuna di esso.
11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
12. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
13. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
14. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
15. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
16. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
17. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 20 – Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma in unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per importi superiori ad Euro 1.500,00, è ammessa la possibilità di versamento in quattro rate anticipate aventi scadenza il 31/03, il 31/05, il 31/07, 30/09; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro i termini di scadenza dell'autorizzazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 250,00 e di durata non inferiore a 6 mesi, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta, concedere la rateazione in massimo 4 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare all'Ente la volontà di corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in modalità rateale.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Per i versamenti la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. L'ente (o il soggetto concessionario) provvede ad inviare annualmente il prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare l'Ente o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Art. 21 - Esenzioni dal canone per le esposizioni pubblicitarie

Sono esenti dall'applicazione del canone:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo

metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

3. Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
4. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
5. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita.
6. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi (escluse barche e battelli).
7. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
8. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
9. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
10. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
11. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
12. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
13. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
14. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

Art. 22 – Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, che non rientri nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del precedente articolo. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano quale oggetto esclusivo o principale da atto costitutivo o statuto o in relazione allo stato di fatto, l'esercizio di attività commerciale.
 - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la

quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti la sua qualifica in relazione all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti al presente articolo devono essere autocertificati dal soggetto passivo.
 3. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o il principale promotore dell'evento e appaiano, sponsor commerciali o aziende terze, non verrà riconosciuta la riduzione della tariffa.

Art. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. Il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo, dalle eventuali soste di questo e dagli eventuali periodi di inutilizzo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicolo autonomi) anche se gli stessi circolano occasionalmente.
4. Per la pubblicità effettuata (per conto proprio o altrui) all'esterno di veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato la tariffa è dovuta nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario installato su ciascun veicolo. Per i veicoli ad uso pubblico adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Per la pubblicità effettuata (per conto proprio o altrui) all'esterno di veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, di portata superiore o inferiore ai 30 quintali, e per altre tipologie di veicolo la tariffa, indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dal numero dei messaggi, è applicata ad anno solare. Nel caso in cui detti veicoli circolino con rimorchio la tariffa corrispondente è raddoppiata.
6. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta che si protrae per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
7. Terminato il periodo di sosta di due ore, in caso di spostamento del mezzo pubblicitario "mobile", il veicolo deve essere spostato di almeno 500 metri rispetto alla posizione precedentemente occupata.
8. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, se esistente, e dal Codice della Strada.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirlo a richiesta dei soggetti autorizzati alla verifica.

Art. 24 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità prevista al comma 1, effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, in relazione alla zona di esposizione del territorio comunale, per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 25 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale previa presentazione di apposita domanda. La tariffa, per ciascun metro quadrato e per ciascun giorno di esposizione, è pari alla tariffa specifica deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o volantini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alla tariffa specifica stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
4. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 26 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, in luogo dell'istanza di autorizzazione, all'ufficio comunale competente ovvero, in caso di affidamento a terzi, al concessionario, così come previsto dall'art. 1 c. 821 lettera e) della Legge n. 160/2019.
2. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone

sempreché la variazione determini un aumento della superficie o l'applicazione di una tariffa maggiore. L'Ente, o il concessionario, dovrà procedere al conguaglio tra il dovuto sulla base della nuova dichiarazione ed il versato per il medesimo periodo.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento del canone dovuto.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, si è tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del Dlgs 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Art. 28 – Tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni

1. Per gli impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, ove esistente.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità e ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque priva di rilevanza economica il 10 per cento;
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è di mq. 8.520 suddivisa in base alle seguenti tipologie di spazi espositivi:
 - n. 1 Tabella 220 x 100
 - n. 1 Tabella 320 x 100
 - n. 15 Tabelle 200 x 140 o 140 x 200
 - n. 7 tabelle 100 x 200 o 200 x 100
 - n. 4 Stendardi bif. 200 x 140 o 140 x 200
 - n. 4 Tabelle 50 x 70

Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo PEC, al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta di annullamento.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste con urgenza, per lo stesso giorno in cui è consegnato il materiale o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone. È tuttavia previsto un importo minimo per ciascuna commissione (diritti di urgenza) la cui misura è fissata dalla Giunta Comunale insieme alle tariffe.

Art. 30 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto al Comune o al concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

Art. 31 - Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 32 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 33 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.
2. Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del diritto.

Art. 34 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste per le esposizioni pubblicitarie abusive, disciplinate nel presente Regolamento.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

CAPO IV - OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 35 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 36 – Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno da parte di commercianti su area pubblica;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni

ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 37 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine indicato nell'atto stesso. In caso di inadempienza, ovvero in caso di necessità ed urgenza, l'ente procede alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici con spese a carico di coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 38 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione inizia con la presentazione della domanda all'Ente.
4. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

16. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda su apposito modulo, disponibile sul portale dell'Ente, nella sezione "Sportello Telematico", da inviarsi esclusivamente in modalità telematica.
5. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, almeno 30 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee l'inoltro deve avvenire almeno 30 giorni liberi prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.
6. L'ente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedente, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
7. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, un recapito telefonico, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - d) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - f) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - g) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - h) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
8. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
12. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi previsti al comma 7, senza

che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

13. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale.
14. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
15. Per le occupazioni permanenti l'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nelle occupazioni.
16. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 39 – Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la fase istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, gli atti suindicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per quanto concerne le occupazioni permanenti, ed entro 30 giorni dalla richiesta per le occupazioni temporanee.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, pari dei diritti di segreteria già corrisposti.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Eventuali pareri o nullaosta di altri enti devono essere preventivamente allegati all'istanza e restano a carico del richiedente.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio dell'atto di concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale (Art. 27 c. 9 CdS) o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) qualora dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) qualora particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 40 – Obblighi del titolare dell'atto di concessione

1. Le concessioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti all'Ente e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) non mutare l'uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fideiussoria;
 - c) in caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, dare immediata comunicazione per la revoca della concessione;
 - d) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa e restituirla integra e pulita alla scadenza della concessione;
 - e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e arrecare danni ai terzi;
 - f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto

dell'occupazione;

- h) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione, salvo i casi previsti dalla legge;
- i) versare il canone alle scadenze previste;
- j) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
- k) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- l) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Art. 41 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
5. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario dell'occupazione permanente di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 42 – Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, alle stesse condizioni dell'atto originario, previa istanza del concessionario. Le concessioni temporanee possono essere prorogate alle stesse condizioni del provvedimento originario.
2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti di durata superiore all'anno, il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata di rinnovo richiesta.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno 10 giorni prima.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell'atto di concessione.
5. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del titolare dell'autorizzazione costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo fino alla completa estinzione del relativo debito.
7. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Art. 43 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico

sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC o raccomandata postale ovvero con altre modalità telematiche idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.
5. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione, per le occupazioni temporanee.
6. Nel caso di revoca del provvedimento di concessione disposta dal Comune, il concessionario ha diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, decorrente dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Art. 44 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause della decadenza della concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto, nonché di altri eventuali oneri a carico del titolare dell'autorizzazione nei termini previsti;
 - b) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le occupazioni permanenti, e 15 giorni, per le occupazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 - d) la cessazione dell'attività.

Art. 45 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, in luogo dell'istanza di concessione, all'ufficio comunale competente ovvero, in caso di affidamento a terzi, al concessionario, così come previsto dall'art. 1 c. 821 lettera e) della Legge n. 160/2019.
2. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Art. 46 – Criteri per la determinazione delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico ha durata inferiore all'anno;
 - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico si protrae per l'intero anno solare;
3. La graduazione della tariffa standard del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal comune per la sua salvaguardia;
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari, e i relativi coefficienti moltiplicatori, tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo. Le tariffe e i coefficienti, relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati automaticamente quelli in vigore nell'esercizio precedente.
5. Ai sensi del comma 817 art. 1 L. 160/2019 le tariffe vengono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
7. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
8. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondando al metro quadrato superiore tale sommatoria.
9. La superficie dei passi carrabili, se tassati, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
10. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella

corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 47 – Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo, solo se la parte di superficie sporgente risulta superiore al 10% della superficie già occupata.
6. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 48 – Pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone va corrisposto annualmente. Il pagamento relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per gli anni successivi il canone è corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad Euro 1.500,00,

è ammessa la possibilità di versamento in quattro rate anticipate aventi scadenza 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto di autorizzazione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 250,00 e l'occupazione di durata non inferiore a mesi 6, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concedere la rateazione in massimo 4 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'atto autorizzatorio. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per la prima e per l'ultima annualità il pagamento della concessione è conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il Comune o il Concessionario provvedono di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, eventi di natura straordinaria ed eccezionale o altre circostanze debitamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e per semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 49 – Esenzione per le occupazioni di suolo pubblico

Sono esenti dal pagamento del canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
3. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
4. le occupazioni connesse a interventi di ripristino, potenziamento, manutenzione e sostituzione di impianti a rete connessi alla gestione del ciclo integrato delle acque in attuazione del piano industriale dell'Ambito Territoriale Ottimale;
5. le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi, per la parte di suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori e per le aree di deposito di materiali. In

tale fattispecie, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dell'appaltatore costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;

6. le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
7. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
8. le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
9. le occupazioni di suolo pubblico realizzate da soggetti privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
10. le occupazioni effettuate per manifestazioni locali di rilevanza costituzionale, sportiva, politica, sociale e sindacale;
11. le occupazioni di cui al precedente punto anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso purché siano finalizzate alla realizzazione di eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro, culturali o sportive che abbiano la propria sede legale nel Comune di San Giorgio Bigarello;
12. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
13. le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
14. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
15. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
16. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
17. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
18. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
19. le occupazioni con infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
20. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
21. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
22. esposizione merci fuori negozio.

Art. 50 - Riduzioni per le occupazioni di suolo pubblico

1. L'Ente può prevedere ulteriori riduzioni o agevolazioni sia per le fattispecie previste dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 L. 160/2019 sia per ulteriori fattispecie.
2. La determinazione di tali agevolazioni è stabilita annualmente nella Deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.

Art. 51 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,

acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
5. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al punto 1 sono soggetti a un canone pari ad Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 D. Lgs. n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI: ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI

Art. 52 - Accertamenti e sanzioni

- 1) Il Comune, in proprio o tramite concessionario, provvede alla verifica e all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie/affissioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 1 c. 792 della Legge n.160/2019.
- 2) L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
- 3) Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 Legge n. 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.
- 4) L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449/1997.

- 5) Il tardivo o parziale versamento, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 6) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della Legge n. 689/1981.
- 7) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 53 - Sanzioni in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1) Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive, ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50 per cento;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 54 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il

trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 55 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 56 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1 che con altro atto.
3. Il procedimento di riscossione coattiva di cui al presente comma è svolto dal comune o, nel caso di affidamento, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 57 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza, debitamente documentata, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. L'ente deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO VI – CANONE MERCATALE

Art. 58 – Oggetto

1. La presente parte disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Giorgio Bigarello.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 59 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane.

Art. 61 – Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Art. 62 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

2. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
3. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza
4. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 63 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con
 - arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.

Art. 64 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale o giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 65 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica il canone relativo alle occupazioni permanenti ed è applicata una riduzione secondo quanto previsto dal comma 843 art. 1 Legge n. 160/2019 sul canone complessivamente determinato. Tale riduzione è determinata con deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

5. Per i titolari di posteggio dei mercati è riconosciuto il diritto al rimborso in caso di assenza per almeno n. 8 giornate consecutive, qualora la stessa sia dovuta a malattia, gravidanza, infortunio da comprovare con adeguata documentazione. Il rimborso è calcolato a partire dalla data del primo giorno di assenza o, se successiva, dalla data della comunicazione dell'assenza all'ufficio preposto affinché la stessa possa essere verificata.
6. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

Art. 66 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori ad Euro 250,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino ad Euro 250,00 deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
8. Il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione

Art. 67 – Accertamenti, autotutela e riscossione coattiva

1. Per l'accertamento, le azioni in autotutela e la riscossione coattiva delle somme dovute e non versate alle scadenze prefissate, si rimanda alle disposizioni comuni previste al Capo V del presente Regolamento.

Art. 68 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) – stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano le disposizioni comuni previste al Capo V del presente Regolamento.

Art. 69 – Rimborsi

1. Per il rimborso delle somme versate e non dovute si applicano le disposizioni comuni previste al Capo V del presente Regolamento.

Art. 70 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 160/2019, le disposizioni comuni previste al Capo V del presente Regolamento e il vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71 – Regime transitorio e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e i regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti, ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

Art. 72 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.